

La gestione operativa dei rifiuti nelle imprese.

Tutto quello che bisogna sapere, ricordare e fare per gestire correttamente i rifiuti prodotti dalle imprese affrontato dal punto di vista pratico secondo la normativa vigente.

**Camera di Commercio
Reggio Calabria 27 Marzo 2014**



Programma

- La disciplina dei rifiuti in generale – definizione di rifiuto e dei “non-rifiuti”
- Oneri e responsabilità del produttore
- Classificazione e codifica dei rifiuti - criteri ed esempi di attribuzione del codice identificativo
- Detenzione dei rifiuti prodotti – condizioni e limiti
- Il trasporto di rifiuti conto proprio e conto terzi

- Recupero e smaltimento dei rifiuti - autorizzazioni e regimi semplificati
- Discipline particolari: oli usati – pile e batterie – RAEE- pneumatici fuori uso
- Controlli e regime sanzionatorio
- Esame dei casi sottoposti dai partecipanti e quesiti



Codice Ambientale - D.lgs 152/2006

PRINCIPI GENERALI

Precauzione
Prevenzione
Sostenibilità
Responsabilizzazione

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

PRIORITA' NELLA GESTIONE

Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero (compresa energia)
Smaltimento

SANZIONI / REATI

DEFINIZIONI

Rifiuto
Rifiuto pericoloso
Sottoprodotto
Rifiuto che cessa di essere tale
Produttore
Detentore
Gestione
Raccolta
Raccolta differenziata
Recupero
Smaltimento
Deposito temporaneo
Centro Comunale di raccolta
Intermediario
Commerciante
.....

ESCLUSIONI

dal campo di applicazione dei rifiuti

CLASSIFICAZIONE

Urbani - Speciali
(Pericolosi / Non pericolosi)
ASSIMILABILI URBANI

Tracciabilità dei rifiuti

- SISTRI
- Registro di carico e scarico
- Formulari

Iscrizione Albo Gestori
Ambientali
ORDINARIA
SEMPLIFICATA

AUTORIZZAZIONI
ORDINARIA
SEMPLIFICATA

Definizione di rifiuto

Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs 152/2006 , modificato dal D.lgs 205/2010

“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ”

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b)

“Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto”

Art. 184-ter, comma 1 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo.....

Definizione di rifiuto pericoloso

Art.183, comma 1, lett. b) D.lgs 152/2006 , mod. D.lgs 205/2010

Art.184, comma 4,5,5-ter D.lgs 152/2006 , mod. D.lgs 205/2010

Sono pericolosi i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.lgs. 152/2006.

- allegato I della parte IV del D.lgs. 152/2006- elenco delle caratteristiche di pericolo H
- elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/06- Catalogo CER è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi (art. 184 comma 5)

L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi.

Ante D.Lgs. 205/2010: Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima Parte IV. Gli allegati G, H sono stati eliminati.

Definizione di rifiuto pericoloso

Art. 183, comma 1, lett. b) D.lgs 152/2006 , mod. D.lgs 205/2010

Art. 184, comma 4,5, 5-ter D.lgs 152/2006 , mod. D.lgs 205/2010

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

Ante D.Lgs. 205/2010:

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G ... ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Definizione di rifiuto pericoloso

CARATTERISTICHE DI PERICOLO 'H'

Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I."

2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE (...)

ATTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO 'H'

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante», «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «eco-tossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE (...)

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Art. 185, D.lgs 152/2006, modificato dal D.lgs 205/2010

Non rientrano:

- ◆ a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- ◆ b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti, relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- ◆ c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- ◆ d) i rifiuti radioattivi;
- ◆ e) i materiali esplosivi in disuso;
- ◆ f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Art. 185, D.lgs 152/2006, modificato dal D.lgs 205/2010

Sono esclusi, ma fanno riferimento a normative comunitarie o normative nazionali di recepimento (Art. 185 comma 2):

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal [regolamento \(Ce\) n. 1069/2009](#), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del [regolamento \(Ce\) n. 1069/2009](#);

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al [D.lgs 30 maggio 2008, n. 117](#).

Il [regolamento \(Ce\) n. 1069/2009](#) contiene norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, abroga a far data dal 4 marzo 2011 il [regolamento \(Ce\) n. 1774/2002](#)

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Art. 185, D.lgs 152/2006, modificato da D.lgs 205/2010

Sono esclusi anche:

i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della [decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000](#), e successive modificazioni.

il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, purchè non classificato come rifiuto o possa avere la qualifica di sottoprodotto.

**Disciplina sui rifiuti
(d.l.gs 3 aprile 2006 n. 152
e successive modifiche ed
integrazioni)**

Extra disciplina sui rifiuti

"RIFIUTO"


**"SOTTOPRODOTTO"
dalla fase originaria**

Smaltimento

~~**"MPS"
materia prima seconda**~~

Recupero

**cessa di essere RIFIUTO
dopo la fase del recupero**



Definizione di sottoprodotto

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs 152/2006, modificato D.lgs 205/2010

Qualsiasi sostanza od oggetto

che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1,

o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

Definizione di sottoprodotto

Art. 184-bis, comma 1 D.lgs 152/2006, modificato D.lgs 205/2010

condizioni

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

Definizione di sottoprodotto

Art. 184-bis, comma 2 D.lgs 152/2006, modificato D.lgs 205/2010

criteri

possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Definizione di sottoprodotto

Art. 184-bis, comma 2 D.lgs 152/2006, modificato D.lgs 205/2010

I sottoprodotti hanno un trattamento normativo favorevole.

Il soggetto (Ente o Impresa) che li produce per considerare i suoi scarti sottoprodotti deve organizzarsi, affinché possa essere in grado di dimostrare criteri e condizioni attraverso le quali è possibile considerarli sottoprodotti.

E' il produttore che fornisce una prova certa, diversamente lo scarto è rifiuto.

Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto

"END OF WASTE"

Art. 184-ter D.lgs 152/2006, modificato D.lgs 205/2010

Un rifiuto cessa di essere tale, quando

è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,
e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto

I criteri indicati possono essere soddisfatti solo da un recuperatore, infatti nel regolamento europeo dei metalli ferrosi (333/2011) è indicato come:

produttore di end of waste il soggetto che attraverso un processo di recupero modifica il rifiuto metallo ferroso → in metallo ferroso non rifiuto,

le operazioni di recupero soddisfano i criteri presenti negli allegati del regolamento europeo,

il soggetto che svolge le operazioni di recupero è un soggetto che opera in base ad un' autorizzazione per il recupero di rifiuti e lo fa all'interno delle regole del regolamento stesso.

E' quindi possibile affermare che il conferimento dei non rifiuti (end of waste) a terzi si ottiene in uscita dall'impresa che effettua il recupero,

anche un produttore di rifiuti può iniziare un processo di recupero dei propri rifiuti in base al regolamento europeo 333/2011, ovviamente deve essere in possesso di una autorizzazione all'auto recupero.

Classificazione rifiuti

Art. 184 D.lgs 152/2006

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine in:
 - rifiuti urbani
 - rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 - rifiuti non pericolosi
 - rifiuti pericolosi

Classificazione rifiuti

Rifiuti urbani

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli indicati sopra, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o aree private ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Classificazione rifiuti

Rifiuti speciali

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c ;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero/smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti acque, depurazione acque reflue e abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie.

art. 2135 C.c: definizione di imprenditore agricolo, è tale chi esercita una fra le seguenti attività: coltivazione fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse

Assimilazione rifiuti urbani

Ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs 152/2006
è Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2 D.lgs 152/2006
sono i COMUNI
che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.


Oneri del Produttore

Art. 188 e seg., D.lgs 152/2006

**DIVIETO DI
ABBANDONO**

Priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti (non vigente)
- b) conferimento a terzi autorizzati;
- c) conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione.

- 
- Rispetto limiti deposito temporaneo;
 - Registro cronologico (SISTRI) *se tenuto*
 - *in alternativa* Registri carico e scarico;
 - Conferimento a soggetti autorizzati;
 - Scheda movimento (SISTRI) *se tenuto*
 - *in alternativa* Formulario

Attribuzione codici CER /1

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

La procedura per la corretta attribuzione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è individuata nell' allegato D Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Tale procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Attribuzione codici CER/2

Per la corretta individuazione del codice CER da attribuire al rifiuto, il **PRODUTTORE** deve quindi:

- identificare il **processo produttivo** che ha originato il rifiuto consultando i capitoli da **01 a 12** o da **17 a 20**.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

- ricercare tra i sottocapitoli quello indicante la propria **attività specifica** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).

Attribuzione codici CER/3

Inoltre

- ❑ se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
- ❑ se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
- ❑ se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice **'99'** preceduto dalle **quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sottocapitolo relativo all'attività.**
- ❑ Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha **carattere residuale.**

Attribuzione codici CER/4

Rifiuti tipici dell'attività edile a titolo esemplificativo

per formazione del mastro.....

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

1701 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

- 170101 cemento
- 170102 mattoni
- 170103 mattonelle

.....

1702 legno, vetro e plastica

- 170201 legno
- 170202 vetro
- 170203 plastica
- 170204* legno, vetro e plastica contenenti sostanze pericolose

.....

.....

Analisi: obblighi e scadenze

Campionamenti ed analisi sono previsti dall'art. 8 del D.M. 05.02.1998.

L'articolo specifica anche le modalità esecutive delle stesse.

La periodicità delle verifiche analitiche sono indicate sempre allo stesso art. 8, si prevede infatti che queste "devono essere effettuate ad ogni inizio d'attività e, successivamente, ogni 2 anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti".

D.M. 05.02.1998 - decreto che stabilisce le modalità per il recupero ageolato dei rifiuti non pericolosi

Analisi: obblighi e scadenze

Campionamento

La corretta esecuzione del campionamento è fondamentale per garantire la rappresentatività del campione nonché per la corretta conduzione delle prove e degli accertamenti analitici. Pertanto, è necessario che al campionamento attenda personale qualificato alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, terzo, rispetto al produttore del rifiuto o del recuperatore di esso.

Certificati analitici

I certificati analitici e di prova devono indicare chiaramente le modalità di prelievo del campione, le metodiche impiegate per le determinazioni, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato al rifiuto che rappresenta.

Analisi: obblighi e scadenze

Caratterizzazione e Classificazione

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e classificazione (attribuzione del CER) del rifiuto, in base alle normative vigenti (direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi,
- D.lgs 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti,
- Dm 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica,
- Dm 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- Dlgs. 65/2003 (relativo ai preparati pericolosi) limiti di concentrazione
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)

Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: il produttore del rifiuto, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

Analisi: obblighi e scadenze

Obblighi e Oneri

Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore,

il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

Deposito temporaneo


Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs 152/2006

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

testo modificato DL 9/02/2012 e confermato dalla L 35/2012

Raccolta: l'operazione di prelievo, cernita preliminare e deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Condizioni per il Deposito Temporaneo



In ogni caso, il Deposito Temporaneo non può mai superare l'anno anche se non si raggiungono mai i suddetti quantitativi max.

Condizioni per il Deposito Temporaneo

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

**Rifiuti
pericolosi**

Nel rispetto delle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

**Rifiuti
Sanitari**

Deve essere effettuato in condizioni tali:

- da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore;
- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003).

Divieto di MISCELAZIONE rifiuti pericolosi

Art. 187 D.lgs 152/2006, modificato D.lgs 205/2010

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In deroga a quanto sopra indicato, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non abbiano la stessa caratteristica di pericolosità, può essere autorizzata ai sensi degli art. 208, 209, 211, in particolare:

- rispettando le condizioni poste all'articolo 177 comma 4 (senza rischi per la salute umana e per l'equilibrio ambientale...),
- miscelazione effettuata a seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 208, 209, 211),
- sia conforme alle migliori tecniche possibili di cui all'art. 183, comma 1, lettera nn).

Terre e rocce da scavo

Art. 186 D.lgs 152/2006

L'articolo definisce le terre e rocce da scavo, come sottoprodotti particolari, anche quando provengono da gallerie, che devono rispettare ***criteri specifici*** e possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati.

Devono inoltre rispettare:

- **Prescrizioni**
- **Adempimenti, quali : CARATTERIZZAZIONE e TEMPI DI DEPOSITO**

Sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo:

i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre,

i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi

Terre e rocce da scavo

CRITERI SPECIFICI:

- siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti,
- sin dalla fase di produzione, certezza dell'integrale utilizzo,
- il riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o trasformazione preliminare,
- sia garantito un elevato livello di tutela ambientale,
- sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica,
- le loro caratteristiche chimiche siano tali da rispettare le matrici ambientali interessate (acqua, flora, fauna, habitat) relative alla contaminazione a seconda della destinazione d'uso,
- la certezza del loro integrale riutilizzo sia dimostrata.

Materiali derivante da attività di escavo

DL 9 febbraio 2012, n. 5 - (SEMPLIFICAZIONE) in vigore dal 7 aprile 2012

Salvo che si tratti di aree protette, è di competenza della Regione l'autorizzazione ex articolo 109, Dlgs 152/2006 all'immersione in mare dei materiali da attività di escavo:

- materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi
- inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
- materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

Alcuni dettagli legati ad attività particolari

Art. 230 D.lgs 152/2006

Comma 1) Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete, può coincidere con:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
- con la sede locale del gestore della infrastruttura per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
- ma anche con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

La valutazione tecnica è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

Alcuni dettagli legati ad attività particolari

Art. 230 D.lgs 152/2006

Comma 5) I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri come trasportatori.

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Alcuni dettagli legati ad attività particolari

Art. 266 D.lgs 152/2006

Comma 4) I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

RIFIUTI SANITARI

Il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 3 luglio 2002 n. 179" disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e di altre tipologie di rifiuto, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché controlli efficaci.

Sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03 e CER 18 02 02) :

- tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4 come da allegato XI del D. Lgs. 626/94;

- i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; ovvero siano contaminati da sangue, feci, ecc.

OLII USATI

Normativa

- **D.lgs. n. 95/1992** "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli usati".
- **D.M. 16 maggio 1996, n. 392** norme tecniche per lo smaltimento introduce norme tecniche per lo smaltimento, individuando i parametri analitici da determinare ai fini della corretta destinazione degli oli esausti.
- **D.lgs. n. 152/2006** art. 216 bis introdotto dal D.Lgs 205 del 2010 classifica come "rifiuti pericolosi" gli oli usati e le emulsioni, lasciando peraltro immutata la disciplina speciale contenuta nel D.lgs. n. 95/1992.

OLII USATI

Definizione

Art. 1, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 95/1992

olio usato qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.

Art 216 bis, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006

i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati.

OLII USATI

Divieti

L'art. 3 del D.lgs. n. 95/1992 , in ossequio alla necessità che gli oli vengano smaltiti evitando danni alla salute ed all'ambiente, vieta:

- a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni,
- b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati,
- c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

OLII USATI

Gestione

L'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 95/1992 prevede poi che le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:

- a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
- b) non miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;
- c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati (unico ente che può autorizzare soggetti preposti allo smaltimento degli oli usati) direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;
- d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati;

È data facoltà ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

OLII USATI

CASI PARTICOLARI

- **Chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori**, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:
 - a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
 - b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
 - c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
- **Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori** presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto.

OLII USATI

Novità

D.lgs. n. 152/2006 art. 216-bis introdotto dal D.Lgs 205 del 2010

ORDINE DI PRIORITA' Gli oli usati devono essere gestiti:

- a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
- b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione;
- c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento.

OLII USATI

Novità

DL 9 febbraio 2012, n. 5 - (SEMPLIFICAZIONE)

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale sulla gestione degli oli usati ai sensi dell'articolo 216-bis, Dlgs 152/2006, le Autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto delle norme Ue, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, Dm 392/1996, fermi restando i limiti della tabella relativi al parametro Pcb/Pct.

Rottami di metallo

A seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 con il D.lgs. 4/2008 i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti, salvo che gli stessi:

- provengano da un centro autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti,
- presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai DM 5 febbraio 1998 per il recupero agevolato dei rifiuti.

In tali casi, cessano di essere qualificati rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Rottami di metallo

Regolamento Consiglio Ue 333/2011 (Guue 8 aprile 2011 n.L 94)

Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

Il regolamento rappresenta la prima applicazione pratica:

dell'**art. 6 direttiva 2008/98/Ce** sulla "cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste)",
e dell' **art.184-ter D.lgs 152/2006**

A partire dal 9 ottobre 2011, i rottami di metallo rispondenti a specifici standard non saranno più classificati come rifiuti, a condizione che:

- ✓ I produttori applichino un sistema di gestione della qualità e dichiarino la conformità ai nuovi criteri per ciascuna partita di rottami.
- ✓ Il produttore o l'importatore di tali rottami stili, per ciascuna partita di rottami metallici, predisponga una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III e che la trasmetta al detentore successivo, conservandone una copia per almeno **1 anno** dalla data del rilascio, mettendola poi a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. Si prevede che tale dichiarazione di conformità possa essere stillata in formato elettronico.

Rottami di metallo

Regolamento Consiglio Ue 333/2011 (Guue 8 aprile 2011 n. L 94)

Per quanto riguarda i **rottami metallici** il regolamento dispone:

- o quali rifiuti POSSONO essere avviati ad un processo di trattamento finalizzato alla produzione di ROTTAMI DI FERRO E ACCIAIO e quali NON LO POSSONO essere (all. I, p.to 2 del regolamento)
- o quali trattamenti sono necessari sui rifiuti al fine di poterli considerare, al termine del trattamento, "end of waste" - (all. I, p.to 3 del regolamento)
- o quali requisiti deve rispettare il materiale al termine del trattamento perché sia qualificabile "end of waste" (all. I, p.to 1 del regolamento)
- o gli obblighi minimi di monitoraggio interno cui sono sottoposti i rifiuti (p.to "a"), le fasi di trattamento (p.to "b") ed il materiale di risulta (p.to "c") al fine di dare garanzia del rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento.

Rottami di metallo

Regolamento Consiglio Ue 333/2011 (Guue 8 aprile 2011 n. L 94)

Per quanto riguarda i **rottami di alluminio** il regolamento dispone :

- **quali rifiuti POSSONO** essere avviati ad un processo di trattamento finalizzato alla produzione di ROTTAMI DI ALLUMINIO e quali NON LO POSSONO essere (all. II, p.to 2 del regolamento)
- **quali trattamenti** sono necessari sui rifiuti al fine di poterli considerare, al termine del trattamento, "end of waste" - (all. II, p.to 3 del regolamento)
- **quali requisiti** deve rispettare il materiale al termine del trattamento perch é sia qualificabile "end of waste" (all. II, p.to 1 del regolamento)
- **gli obblighi minimi** di monitoraggio interno cui sono sottoposti i rifiuti (p.to "e"), le fasi di trattamento (p.to "f") ed il materiale di risulta (p.to "g") al fine di dare garanzia del rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento.

Rottami di metallo

Regolamento Consiglio Ue 333/2011 (Guue 8 aprile 2011 n. L 94)

Allegato III Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1	Produttore/importatore dei rottami metallici: Nome: _____ Indirizzo: _____ Referente: _____ Telefono: _____ Fax/Email: _____
2	a) Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma: b) Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche:
3	La partita di rottami metallici è conforme alla specifica alla norma di cui al punto 2
4	Peso della partita in tonnellate: _____
5	Un certificato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.

Rottami di metallo

Regolamento Consiglio Ue 333/2011 (Guue 8 aprile 2011 n. L 94)

6	Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione e della qualità conforme all'articolo 6 del regolamento (Ue) n. 333/2011 (1), controllato da un verificatore riconosciuto oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio o doganale dell'Unione, da un verificatore indipendente.
7	La partita di rottami metallici soddisfa i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli articoli 3 e 4 del regolamento (Ue) n. 333/2011 (1).
8	Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Nome: Data: Firma:
(1) Regolamento (Ue) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 94 dell'8.4.2011, pag. 2).	

Batterie

Art.188, comma 3, lettera B D.Lgs 152/06 s.m.i.

Art.7, comma 5 D.Lgs.188/2008

Le batterie esauste sono un rifiuto pericoloso, devono essere conferite solamente ai sistemi di raccolta iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori che, attraverso aziende dotate di autorizzazioni alla raccolta e trasporto provvedono, al fine di poterli correttamente avviare al recupero, al ritiro gratuito.

Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico

Il **D.Lgs. n° 182 del giugno 2003** detta la disciplina relativa ai rifiuti prodotti dalle navi comprese le acque reflue, i residui del carico, le acque di sentina prodotti a bordo.

Gli impianti che ricevono tali rifiuti accedono alle procedure semplificate di cui al:

Dm Ambiente 17 novembre 2005, n. 269

Il provvedimento, in vigore dal 13 gennaio 2006,

detta le procedure semplificate per le attività di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi:

a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);

b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol;

c) acque di sentina delle navi.

si applica esclusivamente alle attività di recupero svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con Regi o decreto 30 marzo 1942, n. 327.

RAEE

Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 *"Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*.

Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 *Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.*

Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 *Regolamento che definisce modalità di gestione semplificate per il ritiro dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica.*

RAEE - classificazione

RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Si suddividono in due gruppi:

RAEE domestici

RAEE professionali

RAEE domestici

RAEE provenienti dai nuclei domestici **oppure** RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

RAEE professionali

RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi dai RAEE provenienti dai nuclei domestici.

RAEE professionali: gestione

se il RAEE (professionale) deriva da apparecchiatura immessa su l mercato **prima del 31 dicembre 2010**:

- **richiedere il ritiro del RAEE da parte del produttore** che fornisce nuova apparecchiatura nel caso di acquisto di un nuovo apparecchio in sostituzione che svolge una funzione equivalente. Sar à il produttore a garantire il processo di raccolta e recupero;
- se non si verifica l'acquisto di un nuovo apparecchio, **provvedere** a proprie spese al corretto avvio al recupero secondo le procedure previste per i rifiuti speciali.

se il RAEE (professionale) deriva da apparecchiatura immessa sul mercato **dopo il 31 dicembre 2010**:

- **richiedere il ritiro del RAEE** da parte del produttore che l'ha immessa sul mercato (anche quando non viene acquistata una nuova apparecchiatura in sostituzione). Sarà il produttore a garantire il processo di raccolta e recupero

RAEE domestico: gestione

separare i RAEE dagli altri rifiuti;

non smontare parte delle apparecchiature tecnologiche e non manometterle;

conferire :

- al Comune se attivato un servizio a chiamata
- alla distribuzione al momento dell'acquisto di una apparecchiatura analoga
- ai Centri Comunali di raccolta

VFU: Quando un autoveicolo diventa rifiuto

Il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209, come modificato dal D.lgs 23 febbraio 2006 n. 149

stabilisce che un "veicolo fuori uso" è un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi art. 183 comma 1 lett. a del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

Un veicolo viene classificato fuori uso nei seguenti casi:

- con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
- prima della consegna al centro di raccolta, qualora il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a cura del proprietario;
- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
- a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

VFU: Quando un autoveicolo diventa rifiuto

Non rientrano nella definizione di rifiuto, e non sono quindi soggetti alla relativa disciplina:

- i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati, in quanto in tali casi non risulta applicabile la definizione di rifiuto di cui all' art. 183 c. 1 lett. a del D.lgs. 152/2006;
- i veicoli per i quali è stata effettuata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a cura del proprietario, e che vengono utilizzati esclusivamente in aree private.

TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Art. 188-bis D.lgs 152/2006

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, infatti l'articolo cita:

1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
 - a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 14-bis del DL n° 78 del 1/7/2009, convertito, con modificazioni, dalla L n° 102 del 3/8/2009 e dal DM del 17/12/2009;
oppure
 - b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Riferimenti Normativi /1

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 190

D.Lgs. n. 4 del gennaio 2008

D.Lgs. n. 205 del dicembre 2010

D.M. 1 aprile 1998, n. 148* Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D. Lgs. n. 22/97

Circolare 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98* Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Riferimenti Normativi /2

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (articolo 8, c. 3) Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e Comunitaria 2005 Legge 25 gennaio 2006, n.29

D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (articolo 4) Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico

D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (articolo 9) Trattamento esclusivo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche (RAEE)

*Ai sensi del comma 7 dell'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, le disposizioni di tali norme restano in vigore fino all'adozione del decreto del Ministero dell'Ambiente contenente la disciplina di carattere nazionale sul registro

Il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209, come modificato dal **Dlgs 23 febbraio 2006 n. 149** relativo ai “veicoli fuori uso”

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Riferimenti Normativi/ approfondimenti

Art. 190 , comma 6, D.lgs 152/2006

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

Sempre valido il Registro conforme al **D.M. 148 del 1 aprile 1998** modelli A e B e la **CIRCOLARE 4 agosto 1998**, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

- registro di carico e scarico dei rifiuti per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti (**modello A**);
- registro di carico e scarico dei rifiuti per intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti (**modello B**).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Riferimenti Normativi/ vidimazione

Il D.Lgs. n. 4/08 modifica l'art. 190 comma 6, infatti

I registri di carico e scarico sono numerati e vidimati, in via esclusiva, dalle Camere di Commercio territorialmente competente in relazione a:

- Sede legale
- Unità locale

Regime Autorizzativo

- autorizzazione (unica) ordinaria per gli impianti fissi di smaltimento, di recupero o di stoccaggio e per la miscelazione dei rifiuti pericolosi ([articolo 208](#));
- autorizzazione semplificata per gli impianti fissi di recupero, nonché per quelli di autosmaltimento - quest'ultima non ancora operativa ([articoli 214 - 216](#));
- autorizzazione specifica per gli impianti di ricerca e sperimentazione ([articolo 211](#));
- autorizzazione specifica per gli impianti mobili di smaltimento e recupero ([articolo 208, comma 15](#));
- iscrizione all'Albo gestori ambientali ([articolo 212](#)).

FASE IMPIANTISTICA

- Incenerimento [D.lgs 11 maggio 2005, n. 133](#)
Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in materia di incenerimento dei rifiuti
- Discarica [D.lgs 36/2003](#) e [Dm 3 agosto 2005](#)
- Recupero rifiuti non pericolosi [Dm 5 febbraio 1998](#) modificato dal [Dm 5 aprile 2006, n. 186](#)
- Recupero rifiuti pericolosi [Dm 12 giugno 2002, n. 161](#)
- Rifiuti sanitari [Dpr 254/2003](#)
- Veicoli a fine vita [D.lgs 209/2003](#)

FASE IMPIANTISTICA

Si applica nei seguenti casi:

- attività di smaltimento dei rifiuti, compreso il deposito preliminare;
- attività di recupero dei rifiuti non individuati nel [Dm 5 febbraio 1998](#) (come modificato) e nel [Dm 12 giugno 2002, n. 161](#), o le cui quantità annue eccedono quelle ammesse nello stesso Dm 5 febbraio 1998, compresa la messa in riserva;
- attività di recupero dei rifiuti individuati nel [Dm 5 febbraio 1998](#) (come modificato) e nel [Dm 12 giugno 2002, n. 161](#), compresa la messa in riserva, per le quali l'impresa scelga di non accedere alle procedure agevolate;
- miscelazione dei rifiuti.

FASE SERVIZI

- *A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.152/2006 l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali succede all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti previsto dall'art.30 del D.Lgs. 22/97*

- L'Albo è strutturato in:
 - Comitato nazionale con sede presso il Ministero dell'Ambiente
 - Sezioni Regionali istituite presso le CCIAA capoluoghi di regione e Province autonome (Trento / Bolzano).
 - La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale dove è stabilita la sede legale dell'impresa.
 - L'iscrizione deve essere rinnovata **ogni 5 anni**.
 - Per il mantenimento di tali iscrizioni le imprese sono soggette al versamento di un diritto annuale.

FASE SERVIZI

- Autorizzazioni alla gestione con iscrizione all'Albo gestori Ambientali:
 - **Categoria 1:** raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati
 - **Categoria 2:** raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (A SCADENZA)
 - **Categoria 3:** raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (A SCADENZA)
 - **Categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi
 - **Categoria 5:** raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
 - **Categoria 6:** gestione di impianti fissi di titolarità di terzi (ABROGATA)
 - **Categoria 7:** gestione di impianti mobili (ABROGATA)
 - **Categoria 8:** intermediazione e commercio di rifiuti
 - **Categoria 9:** bonifica di siti
 - **Categoria 10:** bonifica di siti e beni contenenti amianto

Gestione semplificata RAEE ai sensi del DM 8 marzo 2010 n. 65

Trasporto rifiuti Conto Proprio ai sensi dell'art. 212 c. 8

Trasporto Transfrontaliero nella tratta italiana ai sensi dell'art. 194 c. 3

FASE SERVIZI

- Raccolta e trasporto dei propri rifiuti, Art.212 c. 8:
 - Imprese che svolgono in via ordinaria e regolare l'attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.
 - Imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 Kg. o l. al giorno.
 - Le imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte all'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla Sezione Regionale territorialmente competente che rilascia il provvedimento entro i successivi 30 giorni.

FASE SERVIZI

- Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità (art. 21 L. 241/90):
 - Sede dell'impresa, attività di produzione dei rifiuti;
 - Caratteristiche e natura dei rifiuti prodotti;
 - Estremi identificativi e idoneità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
 - Versamento del diritto annuale di 50,00 euro.
 - Le iscrizioni effettuate ai sensi del comma 8 per il trasporto dei propri rifiuti sono soggette a rinnovo ogni 10 anni.

FASE SERVIZI

■ Raccolta e trasporto dei propri rifiuti, Art.212 c. 12:

SI ISCRIVONO:

- * le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie,
- * gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto,
- * il raccomandatario marittimo di cui alla legge n. 135 del 4 aprile 1977 , nel caso di trasporto navale, delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a).

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.